



COMUNE di PULFERO

Provincia di Udine

CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE SANZIONI TRIBUTARIE E DELLA LORO ENTITÀ

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 27.11.1998
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 30.01.1999

**Per i regolamenti approvati o modificati dopo il 27.11.1998 si fa riferimento alle
sanzioni tributarie previste nei regolamenti medesimi.**

APPROVAZIONE CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE SANZIONI TRIBUTARIE E DELLA LORO ENTITÀ

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI i decreti legislativi n. 471, n. 472 e n. 473 del 18.12.1997 emessi dal Governo sulla base della delega allo stesso conferita dall'art. 3, comma 133, della Legge 23.12.1996 n. 662, con i quali si è proceduto:

- a) alla riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi (n. 471);
- b) a dettare "disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie (n. 472);
- c) alla revisione delle sanzioni amministrative in materia di tributi sugli affari, sulla produzione e sui consumi, nonché di altri tributi indiretti (n. 473).

- EVIDENZIATO che le sanzioni amministrative previste per la violazione delle norme tributarie si distinguono in sanzioni pecuniarie, che consistono nel pagamento di una somma di denaro, e in sanzioni accessorie che vengono irrogate nei casi espressamente previsti dalla legge;

- Fatto presente che la somma irrogata a titolo di sanzione non produce interessi e che in ogni caso l'obbligo di pagamento della sanzione amministrativa non si trasmette agli eredi;

- Considerato che in virtù del principio di legalità nessuno può essere assoggettato a sanzione se non in forza di una legge vigente prima della commissione della violazione;

- Che, salvo diversa disposizione di legge, nessuno può essere assoggettato a sanzione per un fatto che in virtù di una legge posteriore, non costituisce più violazione punibile. Se la violazione è stata già irrogata con provvedimento definitivo il debito residuo si estingue, ma non è ammessa ripetizione di quanto pagato.

Se la legge in vigore al momento in cui è stata commessa la violazione e le leggi posteriori stabiliscono sanzioni di entità diversa si applica la legge più favorevole, salvo che il provvedimento di irrogazione sia divenuto definitivo.

- Precisato che la sanzione è riferibile alla persona fisica che ha commesso o concorso a commettere la violazione;

- Che nelle violazioni punite con sanzione amministrative ciascuno risponde della propria azione od omissione, cosciente o volontaria, sia essa dolosa o colposa. Non può comunque essere assoggettato a sanzione colui che, al momento in cui ha commesso il fatto, non aveva, in base ai criteri indicati nel capitolo II° della parte introduttiva del codice penale, la capacità di intendere e di volere.

- Salvo che non si versi in un caso di concorso di persone nella commissione della violazione, risponde della violazione commessa in luogo del suo autore materiale colui che, con violenza o minaccia, ha indotto all'infrazione un altro soggetto o lo ha indotto in errore incolpevole ovvero si è avvalso, per la commissione della violazione, di persona anche temporaneamente incapace di intendere e di volere.

- Che le violazioni commesse nell'esercizio della attività di consulenza tributaria sono punibili solo in caso di dolo o colpa grave quando al consulente è stata richiesta la soluzione di problemi di speciale difficoltà. Le violazioni riferite dalle disposizioni vigenti a società, associazioni od enti si intendono riferite alle persone fisiche che ne sono autrici.

- Fatte presenti le seguenti cause di non punibilità individuate all'art.6 del d.Lgs.472/97:

- Che se ad una medesima violazione concorrono più persone, la sanzione prevista si applica a ciascuna di esse.
- Che, se la violazione consiste nell'omissione di un comportamento a cui sono obbligati in solido più persone, è irrogata una sola sanzione, poiché in questo caso il pagamento eseguito da uno dei responsabili solidali libera tutti gli altri, salvo il diritto di regresso di chi ha eseguito il pagamento nei confronti degli altri obbligati solidali.
- Ritenuto di fissare i criteri per la individuazione del dolo e della colpa grave stabilendo che l'azione è dolosa quando la violazione, che è il risultato dell'azione o dell'omissione cui la legge ricollega la previsione della sanzione, è attuata dall'agente con l'intento di pregiudicare la determinazione dell'imponibile e dell'imposta ovvero è diretta ad ostacolare l'attività amministrativa di accertamento. L'azione è colposa quando la violazione, anche se è stata prevista, non è stata voluta dall'agente, ma si è verificata a causa della sua negligenza, imprudenza o imperizia o perché non ha osservato le prescrizioni contenute nelle leggi, nei regolamenti, negli ordini o nelle discipline. La colpa grave si concretizza quando l'imperizia o la negligenza del comportamento sono indiscutibili e non è possibile dubitare ragionevolmente del significato o della portata della norma violata e, di conseguenza, risulta evidente la macroscopica inosservanza di elementari obblighi tributari. Non è invece colpa grave l'inadempimento occasionale ad obblighi di versamento del tributo.
- Il funzionario responsabile dovrà dimostrare, in base ai suesposti criteri, il dolo e la colpa grave. Ricade, invece, sull'autore della violazione l'onere di provare l'inesistenza della colpa lieve che si presumono per il semplice fatto del comportamento trasgressivo.
- Nella determinazione della sanzione si deve aver riguardo alla gravità della violazione, desunta anche dalla condotta dell'agente all'opera da lui svolta per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze, nonché alla sua personalità, desunta anche dai suoi precedenti fiscali, e alle sue condizioni economiche e sociali.

Rilevato, in particolare, che il D.Lgs. n. 473 del 18.12.1997, al Capo IV, reca disposizioni che modificano la previgente disciplina delle sanzioni in materia di tributi locali, disponendo, tra l'altro, che alle violazioni relative si applica la disciplina generale sulle sanzioni amministrative per la violazione delle norme tributarie prevista dal D.Lgs. n. 472, compresa la disciplina transitoria concernente i procedimenti in corso;

Considerato che le nuove disposizioni sanzionatorie in materia di tributi comunali entreranno in vigore dal 1° gennaio 1999.

Atteso che in base alla disciplina generale sulle sanzioni (art. 16 D.Lgs. 472/1997, comma 2) l'Ente deve nell'atto con cui contesta al trasgressore la violazione tributaria indicare, tra l'altro, i criteri che ritiene di seguire per la determinazione delle sanzioni e della loro entità.

Che la determinazione di tali criteri va a integrare e specificare la disciplina normativa e costituisce il parametro oggettivo di riferimento per l'applicazione delle sanzioni da parte del funzionario responsabile della gestione dei tributi.

Che a detto funzionario competono tutte le attività per l'applicazione delle sanzioni, quali l'emanazione degli atti di contestazione delle violazioni tributarie, l'esame delle eventuali deduzioni difensive e l'irrogazione delle sanzioni avuto riguardo ai criteri oggettivi determinati dal Consiglio Comunale e, in presenza di deduzioni difensive, anche ai criteri soggettivi (personalità dell'autore, condizioni economiche ecc.) indicati dalla legge.

Ritenuto, quindi, di stabilire i criteri che dovranno essere seguiti per la determinazione delle sanzioni e della loro entità entro i limiti massimo e minimo stabiliti dalla legge, come appresso:

a) applicazione della sanzione nel minimo previsto dalla legge, in caso di omessa presentazione della dichiarazione o denuncia;

b) applicazione della sanzione in misura minima prevista dalla legge, in caso di presentazione di dichiarazione o denuncia infedele. Le fattispecie di violazione di cui alle precedenti lettere a) e b), pur rappresentando entrambe violazioni capaci di concretizzare ipotesi di evasione, sono trattate in modo diverso quanto alla entità della sanzione da irrogare in ragione del maggior pericolo di danno che è insito nella omessa presentazione della dichiarazione rispetto alla presentazione di una dichiarazione infedele;

c) applicazione della sanzione nel minimo stabilito dalla legge in caso di violazioni non suscettibili di rifondare sulla determinazione del tributo (errori c.d. formali presenti nella denuncia);

d) applicazione della sanzione in misura superiore al minimo in caso di mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, di restituzione di questionari o di loro mancata, incompleta, infedele compilazione ed in genere per ogni adempimento a fronte di richieste legittimamente formulate dal Comune;

e) per il tardivo pagamento dei tributi locali si applica la previsione contenuta nell'art. 13 del D.Lgs. 471/97 con l'applicazione della sanzione amministrativa pari al 30% di ogni importo non versato.

La diversificazione quanto all'entità della sanzione per le due fattispecie sub c) e sub d), trova giustificazione nella circostanza che la "misura punitiva nel secondo caso vuole costituire rafforzamento del dovere di collaborazione imposto dalla legge ai cittadini.

Ritenuto altresì, con riferimento al disposto di cui all'art. 12 del D.Lgs. 472/1997 che detta la disciplina del concorso di violazioni e della continuazione, rendendo obbligatoria l'applicazione di un'unica sanzione congruamente elevata nell'ammontare, di stabilire che:

a) se le disposizioni violate ovvero se le violazioni della medesima disposizione sono più di due, si applica la sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave aumentata del 25%, mentre le disposizioni violate e le violazioni commesse sono in numero di due, la sanzione è aumentata del 25 per cento;

b) se le violazioni di cui sopra sono rilevanti ai fini di più tributi, si applica, quale sanzione cui riferire l'aumento, quella più grave aumentata di un quinto;

c) nel caso che le violazioni in parola riguardino periodi di imposta diversi, la sanzione base viene aumentata del 50% se i periodi di imposta sono in numero di due, se i periodi di imposta sono più di due, la sanzione viene aumentata del 75%;

Ritenuto, inoltre, con riferimento alla recidiva prevista dal comma 3 dell'art. 7 del D.Lgs. 472/1997 di fissare il criterio che in tali ipotesi la sanzione viene aumentata del 25%.

Ritenuto, infine, con riferimento al disposto del comma 4 dell'art. 7 del più volte citato D.Lgs. 472 che ammette la riduzione della sanzione fino alla metà del minimo edittale qualora ricorrano eccezionali circostanze che rendono manifesta la sproporzione tra l'entità del tributo cui la violazione si riferisce e la sanzione medesima, di stabilire che detta sproporzione ricorre allorché l'ammontare della sanzione è superiore al quadruplo del tributo dovuto. In tal caso la sanzione viene ridotta al doppio, (doppio del tributo).

Rilevato, altresì, che il D.Lgs. 473/1997 modifica il 1° comma dell'art. 24 (Sanzioni amministrative) del D.Lgs. 507/1993 statuendo che alle violazioni delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità conseguono

sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano non più le norme della Legge 689/1981, ma la disciplina generale delle sanzioni amministrative per le violazioni delle norme tributarie;

Che l'anzidetta modifica comporta la necessità di individuare criteri per l'applicazione delle sanzioni alle diverse fattispecie di violazioni delle disposizioni regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità e delle affissioni in base ai quali determinare l'entità delle sanzioni;

Ritenuto di individuare nelle diverse caratteristiche tipologiche dei mezzi pubblicitari (pubblicità ordinaria, pubblicità luminosa, sonora, ecc.) e nel diverso impatto che gli stessi presentano per intensità ed ampiezza del messaggio trasmesso, i criteri per la determinazione delle sanzioni e della loro entità.

Con voti unanimi favorevoli espressi ed accertati nelle forme di legge

DELIBERA

Approvare i principi ed gli istituti generali indicati in premessa ed ivi interamente riportati

1) di approvare i seguenti criteri per la determinazione delle sanzioni tributarie concernenti i tributi comunali;

a) applicazione della sanzione nel minimo previsto dalla legge, in caso di omessa presentazione della dichiarazione o denuncia;

b) applicazione della sanzione in misura minima prevista dalla legge in caso di presentazione di dichiarazione o denuncia infedele;

c) applicazione della sanzione nella misura minima stabilita dalla legge in caso di violazioni non suscettibili di ridondare sulla determinazione del tributo (errori c.d. formali presenti nella denuncia);

d) applicazione della sanzione in misura superiore pari al minimo in caso di mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, di restituzione di questionari o di loro mancata, incompleta, infedele compilazione ed in genere per ogni inadempimento a fronte di richiesta legittimamente formulata dal Comune.

2) di determinare, in conseguenza dei criteri fissati, l'entità delle sanzioni per le diverse fattispecie di violazioni, come in appresso:

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

VIOLAZIONI

a) omessa presentazione della dichiarazione

b) dichiarazione infedele

e) errori od omissioni presenti nella dichiarazione che attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione dell'imposta o diritto (c.d. errori formali).

SANZIONI

a) 100% dell'imposta o del diritto dovuto con un minimo di L. 100.000

b) 50% della maggiore imposta o diritto dovuto

c) L. 100.000

TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE **VIOLAZIONI**

- a) omessa presentazione della denuncia
- b) denuncia infedele
- c) errori od omissioni presenti nella denuncia che attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione della tassa (c.d. errori formali)

SANZIONI

- a) 100% della tassa dovuta con minimo di L. 100.000
- b) 50% della maggiore tassa dovuta
- c) L. 100.000

TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI **VIOLAZIONI**

- a) omessa presentazione denuncia originaria o di variazione;
- b) denuncia originaria o di variazione infedele;
- c) errori od omissioni presenti nella denuncia che attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare della tassa,
- d) mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti o dell'elenco di cui all'art. 63, comma 4, del D Lgs. 507/93, ovvero la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.

SANZIONI

- a) 100% della tassa o della maggiore tassa dovuta, *con un minimo di L. 100.000*;
- b) 50% della maggiore tassa dovuta;
- c) L. 200.000;
- d) L 100.000.

IMPOSTA COMUNALE **PER L'ESERCIZIO DI IMPRESE, ARTI E PROFESSIONI**

VIOLAZIONI

- a) omessa presentazione o denuncia;
- b) denuncia infedele;
- c) errori ed omissioni presenti nella denuncia che attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta;
- d) mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione o infedele.

SANZIONI

- a) 100% del tributo dovuto con un minimo di L. 200.000;
- b) 50% della maggiore imposta dovuta;
- c) L. 100.000;
- d) L. 100.000

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI **VIOLAZIONI**

- a) omessa presentazione della dichiarazione o denuncia;
- b) dichiarazione o denuncia infedele;
- c) errori od omissioni presenti nella dichiarazione o denuncia che attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta;
- d) mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.

SANZIONI

- a) 100% del tributo dovuto con un minimo di L. 100.000
- b) 50% della maggiore imposta dovuta;
- c) L. 100.000;
- d) L. 100.000

ART 292 (SANZIONI AMMINISTRATIVE) **DEL T.U.F.L. APPROVATO CON R.D. 14.9.1931 N. 1175**

VIOLAZIONI (vedi art. 11) D.Lgs. 473/97 modificato D.lgs. 203/98

Errori od omissioni contenuti nella denuncia non incidenti sulla determinazione della tassa.

SANZIONI

L. 100.000

3) di adottare per il caso di concorso di violazioni e di violazioni continuate, i seguenti criteri per l'applicazione delle sanzioni e la determinazione del loro ammontare:

- a) se le disposizioni violate ovvero se le violazioni della medesima disposizione sono più di due, si applica la sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave aumentata del 50%, mentre se le disposizioni violate e le violazioni commesse sono

in numero di due, la sanzione è aumentata del 25%;

- b) se le violazioni di cui sopra si rilevano ai fini di più tributi, si applica, quale sanzione cui riferire l'aumento, quella più grave aumentata di un quinto;
- c) nel caso che le violazioni in parola riguardino periodi di imposta diversi, la sanzione base viene aumentata del 50% se i periodi di imposta sono in numero di due e nella misura del 75% se i periodi di imposta sono più di due.

4) Di stabilire che, in caso di recidiva, prevista dal comma 3 dell'art. 7 del D.Lgs. n.472/97, la sanzione viene aumentata del 25%.

5) Di stabilire, in relazione al disposto del comma 4 dell'art. 7 del più volte citato D.Lgs. 472/97, che ricorre sproporzione tra entità del tributo e la sanzione allorché l'ammontare della sanzione stessa è superiore al quadruplo del tributo dovuto. In tal caso la sanzione viene ridotta al doppio (doppio del tributo) [fermo restando quanto disposto dall'art. 7, comma 4 del D.Lgs. 472/97.](#)

6) Di applicare gli interessi di mora come stabilito dalla normativa vigente.

7) Di applicare per il ritardato versamento la sanzione del 30% di cui al D.Lgs. 471/97.

8) Di sottoporre il presente al controllo preventivo di legittimità del Co. Re. Co.

FINE